



ISTITUTO COMPRENSIVO

Vitrioli Principe di Piemonte – Galileo Galilei Pascoli

Via Possidonea, 19 - 89125 Reggio Calabria (RC) - Tel. 0965.891530

Sede Provvisoria sita in Via D. Bottari, 1 (Piazza Castello) - 89125 Reggio Calabria

Telefono: 0965/892030

Email: rcic87300e@istruzione.it

PEC: rcic87300e@pec.istruzione.it

www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it

C.M.: RCIC87300E – C.F.: 92081440809 – C.U.: UFCETB

I.C. "VITRIOLI P. DI PIEMONTE -
- G. GALILEI PASCOLI" - RC

Prot. 0015551 del 08/10/2025

I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, DEI DISPOSITIVI PERSONALI E DELLA CONNESSIONE INTERNET

(Approvato con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto – a.s. 2025/2026)

1. Fonti normative

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 34.
- D.Lgs. 297/1994, Testo Unico della Scuola.
- D.P.R. 275/1999 (Regolamento Autonomia).
- D.Lgs. 81/2008 (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- Legge 71/2017 e Legge 70/2024 (prevenzione e contrasto del cyberbullismo).
- Regolamento d'Istituto, Patto di corresponsabilità educativa, DVR.

2. Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle attrezzature informatiche, dei dispositivi personali (BYOD – Bring Your Own Device) e della connessione Internet messi a disposizione dall'Istituto Comprensivo, con l'obiettivo di promuovere un utilizzo consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), il Regolamento di Istituto e la normativa vigente in materia di privacy e sicurezza dei dati.

L'Istituto promuove attività di sensibilizzazione e formazione sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie digitali, in collaborazione con famiglie ed enti esterni.

Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione di fenomeni di cyberbullismo, al rispetto reciproco online e all'educazione alla sicurezza digitale.

Le disposizioni si applicano a tutti gli utenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA, collaboratori esterni).

Le regole riguardano:

- strumenti informatici di proprietà dell'Istituto (computer, tablet, LIM, stampanti, account istituzionali, piattaforme digitali, ecc.);
- dispositivi personali utilizzati per fini didattici o connessi all'attività scolastica;
- accesso e utilizzo della rete Internet e della connessione Wi-Fi dell'Istituto.

3. Finalità

- Garantire un uso sicuro, controllato e lecito delle tecnologie.
- Tutelare i dati personali e prevenire abusi.
- Favorire un impiego didattico e amministrativo conforme agli obiettivi dell'Istituto.
- Attribuire responsabilità chiare a ogni utente.

4. Accesso alle risorse

- L'accesso a strumenti e rete è consentito solo con account istituzionali.
- È vietato l'uso di account personali o anonimi.
- L'accesso è tracciato e monitorato attraverso registri informatici.
- L'uso è autorizzato esclusivamente per finalità didattiche o di servizio.

5. Registri obbligatori

- Registro di utilizzo dei laboratori informatici (prenotazioni e presenze).
- Registro di concessione dei dispositivi (PC, tablet, LIM, ecc.), con firma di presa in carico e riconsegna.
- Registro accessi amministrativi alla rete e alle piattaforme digitali.

I registri devono essere compilati e conservati (per non meno di 12 mesi) dai responsabili designati, tramite specifico provvedimento del Dirigente Scolastico.

Ogni attività laboratoriale deve essere registrata nel registro di prenotazione e presenze, con l'indicazione del docente responsabile, della classe e dell'ora di entrata e di uscita dal laboratorio.

6. Custodia e responsabilità

- Ogni dispositivo affidato deve essere custodito con diligenza.
- Chi firma la presa in carico è responsabile in prima persona della conservazione, fino alla riconsegna.
- In caso di smarrimento, furto, danneggiamento o uso improprio, l'utente affidatario (docente, personale ATA) risponde civilmente e disciplinarmente.
- Gli studenti, unitamente alle loro famiglie, sono responsabili per furti, manomissioni, smarrimenti o usi impropri dei dispositivi, conformemente alla normativa vigente e al Regolamento d'Istituto.

7. Usi vietati dei dispositivi scolastici

- Installare software non autorizzato o modificare configurazioni.
- Accedere a siti con contenuti vietati, violenti, discriminatori, pornografici o non pertinenti alla didattica.
- Scaricare, duplicare o utilizzare materiale privo di licenza o protetto da copyright.
- Utilizzare chat, social network o posta elettronica per fini personali.
- È vietato registrare, fotografare o diffondere immagini, video e audio senza consenso esplicito;
- È vietato usare la fotocamera o il microfono senza autorizzazione.

L'Istituto, inoltre, recepisce la Legge 71/2017 e la Legge 70/2024, che sanciscono la tutela dei minori e la responsabilità della scuola nella prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

La scuola promuove attività di formazione e sensibilizzazione periodica per studenti, famiglie e personale, al fine di creare un ambiente digitale sicuro e rispettoso.

- È vietato in modo assoluto utilizzare gli strumenti informatici, piattaforme digitali o social network per:
 - diffondere contenuti offensivi, discriminatori o denigratori verso compagni, docenti, personale scolastico o terzi;
 - creare o condividere materiale multimediale non autorizzato (foto, video, audio) che violi la privacy o la dignità delle persone;
 - atti di esclusione, intimidazione o minaccia a mezzo digitale.

Conseguenze per gli studenti:

- ammonizione formale, con revoca dell'autorizzazione all'uso delle tecnologie e all'uso dei laboratori;
- sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto (fino alla sospensione dalle lezioni);
- obbligo di risarcimento danni materiali o morali;
- nei casi gravi, segnalazione alla Polizia Postale o all'Autorità Giudiziaria competente.

- **I docenti:**

- hanno obbligo di vigilanza, intervento immediato e segnalazione al Dirigente scolastico di eventuali episodi contrari al Regolamento in oggetto;
- Sono soggetti a responsabilità disciplinare per omissioni dovute alla mancata segnalazione di episodi accertati contrari al Regolamento in oggetto.

8. Prevenzione e contrasto del cyberbullismo

In attuazione della Legge 71/2017, come modificata dalla Legge 70/2024, l'Istituto riconosce il cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica.

- Ogni episodio sospetto deve essere immediatamente segnalato al Docente referente per il bullismo e cyberbullismo e al Dirigente scolastico.
- Gli studenti, i docenti e il personale ATA sono tenuti a collaborare nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno, anche attraverso attività di formazione e sensibilizzazione.
- In caso di violazione, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto, l'Istituto potrà:
 - attivare il Protocollo antibullismo e cyberbullismo d'Istituto;
 - informare le famiglie e richiederne la collaborazione educativa;
 - nei casi più gravi, segnalare l'episodio ai Servizi sociali, alla Polizia Postale o all'Autorità Giudiziaria, in base agli artt. 331 e 361 c.p.p.

9. Sicurezza e protezione dati

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e delle norme generali in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché in conformità alle disposizioni del Regolamento d'Istituto, le parti riconoscono che:

- **Sicurezza dei dispositivi**
 - Tutti i dispositivi utilizzati a scuola devono essere protetti da password robuste e da sistemi antivirus aggiornati.
 - La mancata adozione di tali misure costituisce violazione delle norme interne ed espone l'utente a responsabilità disciplinare e civile.
- **Protezione dei dati**
 - È vietato archiviare o trattare dati sensibili o personali su dispositivi personali o non protetti, in conformità al GDPR e al principio di "minimizzazione dei dati".
 - La violazione può integrare illecito trattamento di dati personali, con conseguenze anche penali (artt. 167 e ss. Codice Privacy).
 - È assolutamente vietata la raccolta, registrazione, diffusione o condivisione non autorizzata di dati personali, immagini, video, registrazioni audio o qualsiasi altro materiale riferibile a studenti, docenti o personale scolastico.
- **Ruolo dell'Istituto**
 - L'Istituto adotta sistemi di **filtro e monitoraggio** per impedire accessi indebiti, in ossequio all'art. 32 GDPR (misure di sicurezza).
 - Tali controlli non esonerano tuttavia studenti e genitori da responsabilità individuali per comportamenti scorretti o illeciti.

- **Obbligo di segnalazione**

- Ogni violazione (uso improprio, sospetto attacco informatico, accesso non autorizzato, episodio di cyberbullismo) deve essere segnalata senza ritardo al **Dirigente scolastico** e al **DPO (Data Protection Officer)**, come previsto dagli artt. 33 e 34 GDPR (notifica delle violazioni).

10. Uso dei Laboratori informatici

Per laboratorio si intendono tutti gli spazi scolastici dotati di attrezzature e materiali specifici destinati ad attività pratiche e sperimentali (es. informatica, scienze, tecnologia, artistico-espressivi).

Il Dirigente Scolastico nomina annualmente i docenti responsabili di laboratorio e, ove previsto, affida compiti di supporto agli assistenti tecnici.

I responsabili sovrintendono alla gestione delle attrezzature, alla sicurezza e al rispetto delle norme d'uso.

L'uso dei laboratori è disciplinato da tutte le regole già indicate nel presente Regolamento, in particolare quelle relative a:

- accesso alle risorse e registri obbligatori (artt. 4 e 5);
- custodia e responsabilità degli utenti (art. 6);
- comportamenti vietati e contrasto al cyberbullismo (art. 7);
- sicurezza e protezione dei dati personali (art. 8);
- uso della rete e della posta elettronica (art. 10);
- vigilanza dei docenti e responsabilità connesse (art. 12).

La violazione delle regole comporta le stesse conseguenze disciplinari e civili previste dagli articoli richiamati, fino all'esclusione temporanea o definitiva dal laboratorio.

11. Uso della rete e della posta elettronica

- È fatto assoluto divieto di utilizzare Internet e posta elettronica per fini personali.
- L'uso è consentito esclusivamente per attività didattiche e istituzionali.
- Sono vietati spam, messaggi offensivi e uso improprio dei dati personali.

12. Uso dei dispositivi personali (BYOD) degli alunni

- L'uso di dispositivi personali da parte degli studenti (tablet, notebook) all'interno della scuola è consentito solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico, e per attività didattiche deliberate.
- I dispositivi autorizzati devono essere dotati di antivirus e sistemi aggiornati.
- È fatto assoluto divieto di utilizzare dispositivi personali per fini estranei alla didattica (giochi, social network, messaggistica privata, registrazioni non autorizzate, riprese fotografiche o video).
- I dispositivi personali degli alunni devono rimanere disconnessi da reti mobili e da connessioni Internet, con il Bluetooth disattivato, salvo esplicita autorizzazione del docente per attività didattiche controllate.
- I dispositivi autorizzati non possono essere collegati in nessun caso alla rete elettrica dell'Istituto.
- È vietato collegare dispositivi personali alle LIM o PC di cattedra senza autorizzazione.
- La custodia del dispositivo personale è responsabilità esclusiva dell'alunno e della sua famiglia: l'Istituto non risponde di furti, smarrimenti o danni accidentali.
- Ogni uso improprio sarà considerato violazione disciplinare, con conseguente ritiro temporaneo del dispositivo, della revoca all'utilizzo del dispositivo e/o ulteriori sanzioni.
- L'utilizzo didattico dei dispositivi personali può essere disciplinato da specifici accordi scritti tra scuola e famiglia, collegati al Patto di corresponsabilità, al Piano Didattico Personalizzato o al Piano Educativo per l'inclusione.

Nell'accordo dovranno essere precisati:

- gli scopi didattici per cui il dispositivo può essere usato;
- le modalità di utilizzo (quando, dove, sotto vigilanza di quale docente, limiti, divieti, ecc.);
- le responsabilità dello studente per un uso corretto e rispettoso;
- le responsabilità dei genitori per vigilanza e educazione digitale;
- le conseguenze disciplinari e, se del caso, risarcitorie in caso di uso improprio, danni, cyberbullismo, violazione di privacy.

I genitori o i tutori legali, con la firma dell'accordo, assumono la responsabilità genitoriale circa l'uso digitale, come previsto dall'art. 2048 c.c., in particolare:

- devono educare il figlio all'uso responsabile delle tecnologie;
- informare i propri figli o gli studenti a loro affidati circa il contenuto e le disposizioni del presente Regolamento;
- vigilare affinché il dispositivo venga usato secondo le regole stabilite;
- collaborare con la scuola nella prevenzione di comportamenti scorretti, cyberbullismo e violazioni della privacy.

La scuola, da parte sua, si impegna a:

- definire in modo chiaro le regole, i limiti e le sanzioni;
- fornire adeguata informazione e formazione a studenti e famiglie sulle opportunità e sui rischi dell'utilizzo digitale;
- garantire che l'uso didattico non diventi fonte di disparità (es. chi non dispone di dispositivi personali equivalenti).

In caso di violazione dell'accordo da parte dello studente, la scuola applicherà le conseguenze disciplinari previste dal regolamento; in casi di danni o di lesione della dignità altrui, può essere richiesta la collaborazione della famiglia per il risarcimento o l'intervento correttivo.

13. Utilizzo dei telefoni cellulari da parte di docenti e personale ATA

L'uso di telefoni cellulari e dispositivi personali da parte di docenti e personale ATA è consentito esclusivamente per esigenze di servizio, per motivi di sicurezza o per comunicazioni istituzionali autorizzate.

- **Divieti per i docenti**
 - Durante le ore di lezione è fatto divieto ai docenti di utilizzare il cellulare per motivi personali, al fine di garantire la continuità didattica e la vigilanza sugli alunni.
 - L'uso è ammesso solo in situazioni urgenti e motivate (es. registro elettronico, verifica comunicazioni istituzionali, comunicazioni con il Dirigente, emergenze sanitarie, esigenze di sicurezza).
- **Divieti per il personale ATA**
 - Il personale ATA può utilizzare il cellulare esclusivamente per esigenze di servizio (comunicazioni interne, emergenze, registrazioni di dati organizzativi).
 - Il personale ATA, durante il servizio, è tenuto a garantire la vigilanza negli spazi comuni (corridoi, ingressi, cortili, laboratori, servizi igienici). L'uso del cellulare per fini personali costituisce **distrazione dall'obbligo di sorveglianza** e comporta responsabilità disciplinare.
 - L'uso è consentito unicamente durante le pause o in caso di necessità strettamente connesse al servizio.

Divieto di registrazioni non autorizzate

È assolutamente vietato l'uso dei cellulari per fotografare, registrare audio/video o diffondere immagini e dati riferibili a studenti, docenti o personale, senza autorizzazione del Dirigente scolastico, in conformità al GDPR e al D.Lgs. 196/2003.

- **Conseguenze disciplinari**

- L'uso improprio del cellulare da parte di docenti e ATA comporta i procedimenti disciplinari previsti dal CCNL Scuola e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013).
- Nei casi più gravi (diffusione non autorizzata di immagini, violazioni della privacy, cyberbullismo, mancata vigilanza con conseguenze sugli alunni) il Dirigente scolastico segnalerà l'accaduto alle autorità competenti.

14. Vigilanza

- L'uso di dispositivi digitali e l'accesso alla rete scolastica da parte degli studenti sono consentiti esclusivamente **alla presenza e sotto la vigilanza attiva di un docente**.
- Il docente in servizio è responsabile della sorveglianza degli alunni durante l'attività didattica: deve quindi vigilare che i dispositivi siano utilizzati solo per fini educativi, impedendo deviazioni verso attività estranee o rischiose (giochi, social network, chat private, contenuti illeciti).
- Il personale ATA collabora segnalando tempestivamente usi impropri o anomalie.
- È fatto divieto assoluto di lasciare dispositivi accesi o incustoditi negli spazi comuni

Conseguenze:

- In caso di mancata vigilanza, il docente può essere chiamato a rispondere disciplinarmente secondo il CCNL e civilmente nei casi di danno a persone o cose per colpa grave o dolo.
- Gli studenti che utilizzano i dispositivi senza autorizzazione o in assenza di un docente incorrono in sanzioni disciplinari secondo Regolamento di disciplina e nel risarcimento dei danni arrecati.

15. Validità e pubblicazione

- Il Regolamento ha validità dall'a.s. 2025/2026.
- È parte integrante del PTOF, del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità educativa.
- È pubblicato sul sito web dell'Istituto e comunicato a tutte le famiglie e al personale.
- Nel corso dell'anno, il Regolamento può essere modificato e/o integrato nell'interesse della tutela dei fruitori e dell'Istituto.
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento d'Istituto.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Morabito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa